

COMUNE DI LIVORNO

N° del Repertorio

CONTRATTO DI COMODATO

dell'immobile posto in Livorno, P.zza J. Monnet n. 6.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Associazione, con sede in ... via ... - p.iva ... - c.f. ... ,
iscritta al registro delle associazioni di volontariato (*oppure* di
promozione sociale), con provvedimento di riconoscimento
adottato dall'ente pubblico n. del ; iscritta al registro
delle associazioni del Comune di Livorno al n. il..... data
ultimo rinnovo iscrizione , legalmente rappresentata
da....., nato il.....a e
domiciliato per la carica ove sopra (di seguito: comodatario).

E

Il Comune di Livorno - c.f. 00104330493 - con sede in Livorno,
Piazza del Municipio, 1, legalmente rappresentato, ai sensi
dell'art. 56 dello Statuto Comunale, dell'art. 107 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267, e del Regolamento Comunale dei
Contratti, dal Dirigente del Settore, Dott.
..... nato il, a Livorno ed ivi domiciliato
per la carica ove sopra, il quale interviene in esecuzione della
Deliberazione della Giunta Comunale n.....del.....

Premesso che:

con deliberazione n. del la Giunta Comunale, a seguito di selezione pubblica, ha stabilito di affidare in comodato all'associazione l'immobile di cui trattasi per il periodo.....a decorrere da.....ed ha approvato lo schema del presente contratto di comodato.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito alla associazione che, come sopra rappresentata, accetta, l'immobile posto in Livorno, P.zza J. Monnet n. 6 per destinarlo esclusivamente allo svolgimento delle attività elencate all'art. 5 co. 1 lett. o) del D.lgs n. 117 del 03/07/2017.

L'immobile, identificato al catasto Terreni del Comune di Livorno al foglio, particella ed al Catasto Fabbricati alla particella, sub cat. rendita €, risulta meglio rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comodatario può servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato nel presente contratto, ossia per la gestione del..... In caso contrario, il Comune di Livorno

potrà richiedere al comodatario l'immediata restituzione dei locali concessi, oltre al risarcimento del danno.

ART. 2

Durata

Il comodato ha la durata di anni 12 decorrenti dal e pertanto scadrà il Il contratto non è rinnovabile alla scadenza.

Alla scadenza del comodato, l'Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per mantenere la destinazione dell'immobile ad attività del terzo settore, stabilendo le condizioni normative ed economiche per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica

Il comodatario è obbligato a restituire, alla cessazione del comodato, l'immobile affidato oggetto del presente contratto. Se, tuttavia, durante la vigenza del presente atto dovesse sopravvenire un'urgente ed imprevista necessità del comodante, questi potrà esigere, ai sensi dell'art. 1809, 2° comma, la restituzione immediata del bene concesso, senza alcun diritto di indennizzo per il comodatario, neppure a titolo di rimborso spese.

Il comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, che si intenderà risolto alla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile, da effettuare entro 90 giorni dalla data di comunicazione del

recesso da notificare all'Ufficio Patrimonio per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Al cessare del rapporto, il comodatario dovrà riconsegnare il bene affidato, libero da persone e cose e nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso, con la conseguenza che lo stesso sarà ritenuto responsabile di ogni peggioramento dell'immobile e delle superfici accessorie concessi che sia determinato da sua colpa o incuria.

ART. 3

Obblighi

Spettano al comodatario la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene affidato.

Il comodatario, nei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 1, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, previa comunicazione scritta al comodante e relativa autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio.

Il comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto del comodante. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite resteranno di proprietà del comodante, senza

che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi, il comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante, anche nel corso del comodato.

Sono a carico del comodatario gli oneri accessori; a tal fine, il comodatario si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori i contratti necessari, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e quant'altro necessario per l'uso dell'immobile in conformità a quanto previsto dal presente contratto.

ART. 4

Divieti

E' fatto divieto al comodatario di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 1, cedere il contratto o di concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile, senza il consenso scritto del comodante, pena la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art.1804, 2° comma c.c.

ART. 4 BIS

clausola risolutiva

Per tutta la durata del presente contratto, il comodatario non dovrà avere alcuna posizione debitoria insoluta nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso contrario, previa diffida al pagamento entro 30 giorni, qualora essa rimanga non ottemperata, le parti concordano che il presente contratto sarà risolto di diritto e graverà sul comodatario l'obbligo di

restituzione dei locali.

Dal momento dell'accertamento della suddetta posizione debitoria insoluta e fino alla effettiva restituzione dei locali, sarà applicato un canone a titolo di indennità di occupazione, come determinato nella relazione dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale prot. n. 22587 del 19/02/2018, pari ad € 458,87 mensili da rivalutare secondo l'indice Istat FOI nella misura del 100%.

Le parti concordano altresì che l'obbligo di corrispondere la suddetta indennità di occupazione graverà sul comodatario in tutti i casi venga accertato il mancato rispetto degli obblighi o la violazione dei divieti stabiliti nel presente contratto.

ART.5

Responsabilità

Il comodatario assume la responsabilità della custodia dei locali che riconosce adatti all'utilizzo convenuto e non può servirsene che per l'uso determinato nel contratto.

Il comodatario esonera il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità civile, per danni alle cose o alle persone, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni. A tale proposito, il comodatario attesta di aver stipulato la polizza n. stipulata con la compagnia di assicurazioni il, premio pagato il con scadenza al termine del periodo di comodato, per i rischi del conduttore in caso di responsabilità civile da contratto e per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di

lavoro, includendo espressamente tra i terzi il Comune di Livorno e levata ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso.

ART. 6

Spese

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del comodatario che accetta di sostenerle.

ART. 7

Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia, che dovesse sorgere in merito al presente contratto, sarà esclusivamente quello di Livorno.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviando agli articoli 1803 e ss. del codice civile, alle norme vigenti in materia di comodato ed regolamento per le Concessioni, Locazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comodatario

.....

p. il Comodante

.....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341, 1342 codice civile, le seguenti clausole:

art. 3 (obblighi), art. 4 (divieti), art. 4 bis (clausola risolutiva),

art. 5 (responsabilità), art. 7 (foro competente).

p. il Comodatario

.....